

IX Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Dipartimento Segreteria Legislativa

Unità Dirigenziale
Organi consiliari e Resoconti

SEDUTA CONSILIARE
10 Dicembre 2014

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>

LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Seduta di Mercoledì 10 Dicembre 2014
Ore 14.00 -18.30

- 1) Approvazione processo verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Esame disegno di Legge “Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2014, n.16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014” Reg.Gen.n.563***(se licenziato in tempo utile dalla Commissione Bilancio)*;
- 4) Seguito esame del disegno di Legge - “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania per l’attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” - Reg. Gen. n. 321;
- 5) Esame delle proposta di legge – “Normativa per la disciplina della pesca marittima e dell’acquicoltura” - Reg. Gen. 77;
- 6) Esame della proposta di legge – “Disciplina, promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania in attuazione della legge 381/1991”- Reg.Gen. nn.111 -201;
- 7) Esame del disegno di Legge “Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 recante Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture”- Reg.Gen.n.535;
- 8) Esame della proposta di legge - “Modifiche alla legge regionale n. 2 dell’11 gennaio 1994 (istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria)”- Reg. Gen. n.546;
- 9) Esame Testo Unificato – “Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari” – Reg. gen. nn. 399-500-543;

- 10) Esame proposta di proroga delle attività della Commissione consiliare d'inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata;
- 11) Discussione della mozione “Piano di riassetto della rete laboratoristica privata” Reg. Gen.n.273;
- 12) Esame della proposta di legge - “Realizzazione di una piattaforma informatica regionale per promuovere la lettura e l'adozione di libri scolastici in formato digitale” - Reg. Gen. n. 362; (art. 101 Regolamento Interno);
- 13) Esame della proposta di legge - “Disposizioni in materia di trasporto pubblico non di linea”- Reg.Gen.n. 264 (art. 101 Regolamento Interno);
- 14) Esame della proposta di legge – “Modificazione della denominazione del Comune di Capaccio in Provincia di Salerno, in Comune di Capaccio-Paestum” Reg. Gen. nn. 461-464;
- 15) Esame della proposta “Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi”- Reg. Gen. 510 - art. 101 Regolamento Interno);
- 16) Debiti fuori Bilancio – Allegato n. 1;
- 17) Gradimento su nomine di competenza della Giunta Regionale – Allegato n.2;
- 18) Deliberazioni di conferimento nomine di competenza del Consiglio Regionale Allegato n.3.

Napoli 3 DICEMBRE 2014

**IL PRESIDENTE
PIETRO FOGLIA**

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 10 DICEMBRE 2014
ALLEGATO N.1
DEBITI FUORI BILANCIO

1) Reg. Gen. 1106

Delibera di Giunta 293 del 24/07/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 3484/13 del 15/07/13 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Oliva Annunziata +7 c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 7030/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 290.122,92 variazione compensativa tra programmi appartenenti a missione diverse

2) Reg. Gen. 1107

Delibera di Giunta 290 del 24/07/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 35/13 del 18/02/13 emessa dal Tribunale delle acque Pubbliche presso la Corte D'Appello di Napoli giudizio: Petrosino Vittorio +1 c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 2343/13. Riconoscimento debito fuori bilancio

3) Reg. Gen. 1108

Delibera di Giunta 295 del 24/07/2014

Riconoscimento di partita debitoria appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a L.r. 7/2002 derivante da sentenza del Tribunale di Napoli IV sez. Civile n. 525 del 15/01/2014

4) Reg. Gen. 1109

Delibera di Giunta 287 del 24/07/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 3470/13 del 1/07/13 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli. Milito Rosa c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 6424/08. Riconoscimento debito fuori bilancio

5) Reg. Gen. 1110

Delibera di Giunta 294 del 24/07/2014

Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante da ordinanza collegiale del Tar Campania n. 2737/2013-632/2014 di definizione compenso spettante a Commissario ad acta nel Giudicio Provincia di Avellino c/Regione Campania.

6) Reg. Gen. 1111

Delibera di Giunta 286 del 24/07/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 1452/14 - Reg. Gen. n. 1533/2013 resa dal Tribunale Amministrativo della Campania Sezione Quinta. Giudizio: Comune di Durazzano c/Regione Campania Pratica Avv.ra C.A. 231/13 Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 2.650,00

7) Reg. Gen. 1112

Delibera di Giunta 289 del 24/07/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 5 del 08/01/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo della Campania Sezione Quinta. Giudizio: Foggia Maria +1 c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 3440/09 Riconoscimento debito fuori bilancio

8) Reg. Gen. 1113

Delibera di Giunta n. 291 del 24/07/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 3476/2013 del 15/07/13 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Palumbo Gaetano c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 2532/11. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 19.375,72 variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

9) Reg. Gen. 1114

Delibera di Giunta . n. 292 del 24/07/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 3488/13 del 15/07/13 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Societa' Agricola Vivaistica Tipaldi Piante s.r.l. c/Regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale SARNO Pratica Avv.ra n. 6633/10. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 21.086,78. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse

10) Reg. Gen. 1115

Delibera di Giunta 299 del 24/07/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da ordinanza del Tribunale di Benevento - I sezione civile, ex art. 702 bis c.p.c. nella causa n. 4579/2013, a favore della Comunita' Montana Taburno

11) Reg. Gen. 1116

Delibera di Giunta 288 del 24/07/2014 Riconoscimento debito fuori bilancio scaturito dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:- Sentenza TRAP Napoli n. 4376/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 159/2008, tra Valentino Margherita e Pecchia Giovanni (ricorrenti) e Regione Campania; - Sentenza TRAP Napoli n. 122/2012 , resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 85/2008, tra Esposito Francesco, Guerriero Giancarlo (ricorrenti) e Regione Campania; - Sentenza TRAP Napoli n. 70/2007, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 12/2003, tra Secchiano Gerardo e Salvatore Maria (ricorrenti) e Regione Campania, Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio; - Sentenza TRAP Napoli n. 1999/2013, resa nel giudizio contrassegnato con il n. di ruolo generale 136/2010, tra Spinazzola Antonietta e Regione Campania;

12) Reg. Gen. 1117

Delibera di Giunta 354 del 08/08/2014

POP 94/99 - Comune di San Cipriano d'Aversa - Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/2002.

13) Reg. Gen. 1118

Delibera di Giunta 327 del 08/08/2014

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, comma.3 L.R. n.7 del 30 aprile 2002 - Domenico Racca in proprio ed in qualità di capogruppo dell' associazione temporanea di imprese e professionisti - Ordinanza n. 3441 del 28/05/2013 del Tribunale di Napoli - Sez. X Civile.

14) Reg. Gen. 1119

Delibera di Giunta 319 del 08/08/2014

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.47 L. R. n.7 del 30 aprile 2002 - Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4484 del 29. 9. 2009 tra Verde contro Regione Campania.

15) Reg. Gen. 1131

Delibera di Giunta 387 del 09/09/2014

Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

16) Reg. Gen. 1132

Delibera di Giunta 381 del 09/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Agropoli n. 376/2013, a favore di Marco Minchetti & C. Snc - avv. Emilio Miglino.

17) Reg. Gen. 1133

Delibera di Giunta 380 del 09/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Frigento n. 21/2013, a favore del Sig. Palma Massimiliano, dell' avv. Enzo Molettieri e del ctu Felice Di Rienzo.

18) Reg. Gen. 1134

Delibera di Giunta 379 del 09/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Agropoli n. 199/2013, a favore dei Sigg. Mastrogiovanni Emilia e Russo Giandonato - Avv. Maria Teresa Nese.

19) Reg. Gen. 1135

Delibera di Giunta 378 del 09/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Calabritto n. 20/2012, a favore dei Sig. Rosamilia Antonio - Avv. Gaetano Milano.

20) Reg. Gen. 1136

Delibera di Giunta 376 del 09/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Calitri n. 32/2013, a favore dei Sig. Cassano Giuseppina - Avv. Amato Verderosa.

21) Reg. Gen. 1137

Delibera di Giunta 375 del 09/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 353/2013 del Giudice di Pace di Roccadaspide Calabritto, per danni da fauna selvatica a favore dei Sig. Laudato Rocco - Avv. Giuditta Pesce.

22) Reg. Gen. 1138

Delibera di Giunta 374 del 09/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 28198/12, Tribunale di Napoli sez. lavoro e previdenza.

23) Reg. Gen. 1139

Delibera di Giunta 383 del 09/09/2014

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, comma.3 della L.R. 7/2002, relativo alle sentenze nn. 313-23-12, 314-23-12, 315-23-12, 316-23-12, e 313-06-13 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

24) Reg. Gen. 1147

Delibera di Commissario ad Acta dott.ssa Daniela Scampa n. 2 del 22/09/2014

Esecuzione della Sentenza del TAR Campania - sezione V n. 3516/2011 - Sigg. Getano Francesco ed altri c/Regione Campania. Integrazione e modifica alla deliberazione n. 2 del 13 maggio 2014 nella parte relativa all' impegno di spesa quale debito fuori bilancio per il pagamento della somma totale per l'ottemperanza.

25) Reg. Gen. 1151

Delibera di Giunta 413 del 25/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 512/14 del 06/02/2014 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Capodanno Antonietta +1 c/Regione Campania. Pratica Avv.ra n.5955/11. Riconoscimento debito fuori bilancio

26) Reg. Gen. 1152

Delibera di Giunta 414 del 25/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 65/12 del 07/05/2012 emessa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Piccolo Ida c/Regione Campania. Pratica Avv.ra. 1352/09. Riconoscimento debito fuori bilancio

27) Reg. Gen. 1153

Delibera di Giunta 415 del 25/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 1853/14 del 17/10/2012 emessa dal TAR della Campania sezione staccata di Salerno Giudizio: Iuzzolino Filomena c/Regione Campania. Pratica Avv.ra. 1653/97. Riconoscimento debito fuori bilancio

28) Reg. Gen. 1154

Delibera di Giunta 416 del 25/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 1939/14 del 05/05/2014 emessa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Termoclina di Rizzo Vito c/Regione Campania. Pratica Avv.ra. 5883/09. Riconoscimento debito fuori bilancio

29) Reg. Gen. 1155

Delibera di Giunta 417 del 25/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 803/2012 depositata in data 24/04/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno Giudizio: Sarno Costruzioni + altri c/Regione Campania. Pratica Avv.ra. 830/2003 - 1153/2009. Riconoscimento debito fuori bilancio

30) Reg. Gen. 1160

Delibera di Giunta 427 del 06/10/2014

POP 94/99 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, comma.3 L.R. n.7/2002.

31) Reg. Gen. 1161

Delibera di Giunta 386 del 09/09/2014

Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

32) Reg. Gen. 1162

Delibera di Giunta 432 del 06/10/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 101/12 del 18/06/2012 emessa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Marrazzo Maria + 3 c/Regione Campania. Pratica Avv.ra. 6798/09. Riconoscimento debito fuori bilancio

33) Reg. Gen. 1163

Delibera di Giunta 434 del 06/10/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 127/2008 a favore dei Sig. Portanova Antonio - Avv. Carmine Petruzzo.

34) Reg. Gen. 1164

Delibera di Giunta 431 del 06/10/2014

" L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Sentenza T.R.A.P. di Napoli n. 174/2011, Reg. Gen. 88/06, Giudizio promosso da D'Ambrosio Salvatore c/o Regione Campania; Riconoscimento debiti fuori bilancio - Cap. 160 collegato alla missione 08 - programma 01 - titolo 1 del Bilancio regionale 2014."

35) Reg. Gen. 1170

Delibera di Giunta 454 del 15/10/2014

Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivante da sentenze esecutive.

36) Reg. Gen. 1171

Delibera di Giunta 385 del 09/09/2014

Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo n. 2189/2013 reso dal Tribunale di Napoli - XI sezione civile nella causa Puerto Rosa c/Regione Campania.

37) Reg. Gen. 1172

Delibera di Giunta n. 447 del 15/10/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 15/2012 del 05/12/2011 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Marino Rosalba e Marino Ilda c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 3687/08. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 4.505,51. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse

38) Reg. Gen. 1173

Delibera di Giunta . n. 448 del 15/10/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 3469/13 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Sarno + 7 c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 7022/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 188.592,95. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse

39) Reg. Gen. 1174

Delibera di Giunta 449 del 15/10/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 91/12 del 02/07/2012 emessa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Califano Luigi + altri c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 3190/07. Riconoscimento debito fuori bilancio.

40) Reg. Gen. 1175

Delibera di Giunta 450 del 15/10/2014

Riconoscimento debiti fuori bilancio in esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 1338/14 emesso dal Tribunale Regionale di Napoli il 24/02/2014 ad istanza del Comune di Alfano (SA). Pratica Avv.ra n. C.C. 2313/14.

41) Reg. Gen. 1176

Delibera di Giunta 451 del 15/10/2014

Riconoscimento debiti fuori bilancio in esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 7916/13 emesso dal Tribunale Regionale di Napoli il 02/12/2013 ad istanza del Comune di Alfano (SA). Pratica Avv.ra n. C.C. 189/14.

42) Reg. Gen. 1178

Delibera di Giunta 411 del 22/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza n. 722/14 del 02/12/2013 depositata il 18/02/2014 emessa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Mariamburgo Coppola Vincenzo + altri c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 30/08. Riconoscimento debito fuori bilancio.

43) Reg. Gen. 1179

Delibera di Giunta 410 del 22/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza n. 3477/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli Giudizio: Santonicola c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 2536/11. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 25.299,93. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

44) Reg. Gen. 1180

Delibera di Giunta 412 del 22/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza n. 92/12 del 02/07/2012 emessa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Califano Francesco + 9 c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 3192/2007. Riconoscimento debito fuori bilancio.

45) Reg. Gen. 1181

Delibera di Giunta 409 del 22/09/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza n. 107/11 del 20/06/2011 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli Giudizio: De Nicola Gerardo, Pagano Maria Luisa, Fattiroso Carlo, Fattiroso Pietro, De Nicola Vincenzo, S. n. c. DI MA di Discenza Mario e Mannai Antonio e S.a.S. DE.N, in persona del legale rappresentante Pagano Maria Luisa c/Regione Campania, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. Pratica Avv.ra n. 6509/08. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 119.581,86. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 10 DICEMBRE 2014

ALLEGATO N.2

GRADIMENTO SU NOMINE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE ARTICOLO 48 STATUTO

1) Reg.Gen. n239/II-

Decreto di Giunta. n. 205 del 22/09/2014

IPAB “ Casa di riposo Stella Mattutina, ”in Andretta. Scioglimento Consiglio di Amministrazione -
Nomina Commissario.

2) Reg.Gen. n240/II-

Decreto di Giunta n.206 del 23/09/2014

Fondazione “Edoardo Alberto Fabozzi ONLUS “- Rinnovo Gestione Commissariale.

3) Reg.Gen. n242/II-

Decreto di Giunta n.213 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di
Pozzuoli:

4) Reg.Gen. n243/II-

Decreto di Giunta n.214 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell’Ente Provinciale per il Turismo di Benevento.

5) Reg.Gen. n244/II-

Decreto di Giunta n.215 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Capri.

6) Reg.Gen. n245/II-

Decreto di Giunta n.216 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Cava
de’Tirreni.

7) Reg.Gen. n246/II-

Decreto di Giunta n.217 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di
Amalfi, Maiori, Positano e Ravello.

8) Reg.Gen. n247/II-

Decreto di Giunta n.218 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli.

9) Reg.Gen. n248/II-

Decreto di Giunta n.219 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno e dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Salerno.

10) Reg.Gen. n249/II-

Decreto di Giunta n.220 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Castellammare di Stabia.

11) Reg.Gen. n250/II-

Decreto di Giunta n.221 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Vico Equense.

12) Reg.Gen. n251/II-

Decreto di Giunta n.222 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Paestum.

13) Reg.Gen. n252/II-

Decreto di Giunta n.223 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Caserta.

14) Reg.Gen. n253/II-

Decreto di Giunta n.224 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Sorrento – Sant'Agello.

15) Reg.Gen. n254/II-

Decreto di Giunta n.225 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Ente Provinciale per il Turismo di Avellino.

16) Reg.Gen. n255/II-

Decreto di Giunta n.226 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle Isole di Ischia e Procida.

17) Reg.Gen. n256/II-

Decreto di Giunta n.227 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pompei.

18) Reg.Gen. n257/II-

Decreto di Giunta n.228 del 08/10/2014

Nomina Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Napoli.

19) Reg.Gen. n258/II-

Decreto di Giunta n.212 del 08/10/2014

D.G.R. n. 436 del 6 ottobre 2014. Fondazione CIVES – Museo Archeologico Virtuale (MAV) – Rinnovo incarico Commissario straordinario.

20) Reg.Gen. n259/II-

Decreto di Giunta n.233 del 16/10/2014

D.P.G.R.C. n. 160 del 17 luglio 2014 – Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) – Proroga.

21) Reg.Gen. n260/II-

Decreto di Giunta n.229 del 09/10/2014

Osservatorio Regionale per la Formazione Medico- Specialistica di cui all'art. 44 del D.Lgs. 17/08/1999, n. 368 – Sostituzione Presidente.

22)

22) Reg.Gen. n261/II-

Decreto di Giunta n.236 del 23/10/2014

“L.R. 12/2003, art. 8, comma 1 bis – Consiglio di Amministrazione della Scuola regionale di Polizia locale”.

23) Reg.Gen. n262/II-

Delibera di Giunta n.484 del 29/10/2014

Nomina Commissario Straordinario della A.O.R.N. Cardarelli di Napoli.

24) Reg.Gen. n263/II-

Decreto di Giunta n.242 del 07/11/2014

“D.G.R. 440/2014. Nomina Commissario Fondazione Istituto Educativo Femminile Mondragone”.

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 10 DICEMBRE 2014
ALLEGATO N.3

NOMINE L. R. 17/96 E SS. MM. II.

1) Nomina di due Consiglieri regionale, uno di maggioranza e l'altro di opposizione nella Consulta regionale dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n.6 del 2010;

2) Designazione terna per la nomina del rappresentante della regione Campania in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università Suor Orsola Benincasa – triennio 2014 – 2017 2° volta



Consiglio Regionale della Campania

Seduta del 10 dicembre 2014

Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

*1. “Modifiche all’articolo 7, comma 5, della legge regionale 27 marzo 2009, n.4
(legge elettorale)*

Reg. Gen. n. 568

Ad iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Caldoro.

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

➤ *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

Così resta stabilito

Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:

1. “Interpretazione del comma 153 bis, articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n.5 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)

Reg. Gen. n. 566

Ad iniziativa dei Consiglieri Baldi e Marciano.

Assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

➤ *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

Così resta stabilito



Consiglio Regionale della Campania

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 DICEMBRE 2014

Comunico che le interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno.

Comunico inoltre, che le risposte alle interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse ai proponenti ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento Interno.


Comunico infine, che le mozioni a firma del Consigliere Alberico Gambino – Registro Generale nn.274/4, 275/4 e 276/4, pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate in allegato nel medesimo resoconto.

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO ORGANI CONSILIARI

IX LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2014
INTERROGAZIONI PRESENTATE


data di presentazione	registro gen.le	Proponente	Oggetto
13.11.14	646/1	Consigliere Lucia Esposito	Straripamento alveo "Annarosa" nel Comune di Frignano (CE) Consorzio Mercato Ortofrutticolo Pagani Nocera Progetto Piano di interventi di difesa idraulica Consorzio di Bonifica Velia Mobilità presso l'Ospedale di Polla Riconoscimento e rimborso dal SSR delle prestazioni erogate dai Massiofisioterapisti Chiusura Info Point assistenza ai cittadini a grandi utenti ed Agenzie pratiche automobilistiche Grande depuratore Napoli Est
19.11.14	647/1	Consigliere Alberico Gambino	
19.11.14	648/1	Consigliere Alberico Gambino	
19.11.14	649/1	Consigliere Alberico Gambino	
27.11.14	650/1	Consigliere Donato Pica	
27.11.14	651/1	Consigliere Alberico Gambino	
28.11.14	652/1	Consigliere Luciano Schifone	
28.11.14	653/1	Consiglieri Antonio Amato e Antonio Marciano	
03.12.14	654/1	Consigliere Alberico Gambino	
03.12.14	655/1	Consiglieri Antonio Amato – Mario Casillo e Antonio Marciano	
03.12.14	656/1	Consigliere Ugo de Flaviis	GORI SpA Gare TPL ASL Salerno Siti di stoccaggio in provincia di Benevento Quota IVA PSR 2007/2013 STIR di Casalduni
04.12.14	657/1	Consigliera Giulia Abbate	
04.12.14	658/1	Consigliera Giulia Abbate	
04.12.14	659/1	Consigliera Giulia Abbate	



SETTORE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO ORGANI CONSILIARI

IX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2014
PERVENUTE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI

registro gen.le	Proponente	Oggetto
279/1 553/1 599/1 610/1 634/1 639/1 640/1 646/1	Consigliera Paola Raia Consigliere Antonio Amato Consigliera Rosa D'Amelio Consigliere Antonio Valiante Consigliere Carlo Aveta Consigliere Alberico Gambino Consigliere Corrado Gabriele Consigliere Lucia Esposito	Smaltimento del percolato in Regione Campania Inquinamento fiume Sarno Danni causati dagli eventi atmosferici straordinari dell'1 settembre nei comuni dell'Alta Valle del Sabato, Solofrano – Montorese e Volturara Irpina Iniziative tese a scongiurare la chiusura della libreria Guida Amministratore Unico EAV Srl Delibera G.R. n.488 del 31.10.2013 Affidamento diretto della gestione delle tasse automobilistiche all'ACI Straripamento alveo "Annarosa" nel Comune di Frignano (CE)





Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)
Il Presidente

7^a Circol.
26/9/14

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0017747/A

Del 26/09/2014 09:28 07

Da: CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Al Presidente VIII Commissione Consiliare
Permanente
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Alla Direzione Generale Presidenza e Studi
Legislativi e Legali

LORO SEDI

Prot. n. 641 del 25 settembre 2014

OGGETTO: P.d.L. "Norme per la disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura" Reg. Gen. N. 77 – PARERE

La II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta odierna, ha proceduto all'esame della proposta di legge in oggetto, del testo Unificato licenziato dalla VIII Commissione Permanente, il 25 febbraio 2014 ed all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole ivi compresa la clausola di invarianza finanziaria di seguito riportata:

Art. 31
(clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
2. per l'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Massimo Grimaldi

CA

Mod. 20

25/09/14
di Amabile



Circa
4/3/14
H

Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Prot. n. 40 /VIII COMM.

Napoli, 6 - MAR 2014

Al Presidente del Consiglio Regionale

Al Presidente della II Commissione

e p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Al Capo Gabinetto Presidente Consiglio

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di Legge "Norme per la disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura" – Reg.Gen.n.77 – Assegnata per l'esame

Si comunica che l'VIII Commissione consiliare permanente, nella seduta del 25 febbraio c.a, esaminato il provvedimento indicato in oggetto, ha deciso all'unanimità dei presenti di riferire favorevolmente all'Aula sull'allegato testo.

E' nominato relatore per l'Aula il Presidente della Commissione stessa On.Pietro Foglia.



Il Presidente
On. Pietro Foglia

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0004980/A

Del 07/03/2014 09.30.14
Da CR A SERASS

06/03/14
MRC mrc
MRC



Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

PROPOSTA DI LEGGE

**“Normativa per la disciplina della pesca marittima e
dell’acquicoltura” (Reg. Gen. 77)**

Approvata dalla VIII Commissione consiliare permanente nella seduta del
25 febbraio 2014.

Relatore in Aula : On.Pietro Foglia.





Consiglio Regionale della Campania


VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 1

Principi

1. La Regione con la presente legge promuove e favorisce la tutela, l'incremento ed il riequilibrio biologico della fauna ittica marina, attua gli interventi di conservazione ambientale, disciplina la programmazione e l'esercizio, la valorizzazione e lo sviluppo economico-sociale della pesca e dell'acquicoltura, nonché il mantenimento e lo sviluppo degli approdi e dei porti pescherecci, nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni, nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione e di sostegno di azioni di conservazione e di riequilibrio biologico.
2. La Regione recepisce le direttive ed attua i regolamenti dell'Unione europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma alle esigenze dell'unità e dell'efficacia dell'ordinamento nei settori da essa disciplinati.
3. L'attività di maricoltura attua i principi della sicurezza alimentare e della qualità del prodotto nelle fasi della produzione e della ecosostenibilità nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e della qualità delle acque.
4. L'attività di maricoltura, inclusi i grandi pelagici, è svolta in sintonia con le attività economiche connesse al mare e alle coste della Regione.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 2

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, promuove e favorisce l'utilizzo razionale delle risorse alicutiche, la valorizzazione e l'incremento delle risorse biologiche marine, lo sviluppo socio-economico delle marinerie campane, anche mediante il potenziamento delle attività integrative della pesca, la promozione dell'associazionismo e della cooperazione.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la disciplina dell'esercizio della pesca e delle attività di allevamento ittico, per garantire la gestione durevole delle risorse naturali marine e per promuovere lo sviluppo equilibrato e coerente delle medesime attività;
 - b) la disciplina di interventi strutturali, a sostegno del settore della pesca, della maricoltura, dell'acquicoltura ed il potenziamento della filiera produttiva ittica;
 - c) la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento infrastrutturale dei porti, degli approdi della pesca e dei punti di sbarco dei prodotti ittici, per la migliore gestione delle attività e dei servizi connessi alla pesca e all'acquicoltura;
 - d) l'introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina, come strumento di controllo dei problemi ambientali che, in forma diretta o indiretta, interagiscono con le risorse del mare e dei territori costieri e delle popolazioni ittiche;
 - e) l'introduzione dei criteri e delle metodologie per garantire la compatibilità ambientale nella gestione degli impianti di allevamento;
 - f) la qualificazione dello sforzo di pesca attraverso l'adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi;
 - g) la nascita di nuove imprese, il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti;
 - h) la promozione della diversificazione produttiva, della multifunzionalità delle imprese ittiche, dell'associazionismo e della cooperazione e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti della pesca, anche mediante l'affermazione di nuove opportunità occupazionali, supportate da specifiche azioni di aggiornamento e di formazione professionale, di valorizzazione delle produzioni ittiche regionali, nonché il miglioramento della loro qualità;
 - i) il potenziamento della ricerca scientifica per lo sviluppo di nuove opportunità produttive per il settore, la definizione di sistemi di gestione, di monitoraggio dell'ambiente marino e di pesca ecocompatibili e la verifica dello stato delle risorse alicutiche;
 - l) la divulgazione delle innovazioni tecnologiche e delle acquisizioni scientifiche;
 - m) l'assistenza tecnica e la consulenza agli operatori del settore, l'attivazione ed il miglioramento di un efficace sistema di trasferimento delle informazioni dalla ricerca alla produzione;





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

- n) le attività di formazione professionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo, degli accompagnatori e degli animatori del pescaturismo e dell'ittiturismo;
- o) la promozione dei sistemi di gestione della pesca per la partecipazione attiva degli operatori del settore;
- p) il miglioramento del livello d'integrazione tra le attività afferenti la gestione del mare e le sue risorse;
- q) l'ampliamento e la normalizzazione del mercato mediante la diversificazione della domanda e l'aumento del consumo dei prodotti ittici regionali;
- r) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo e negli impianti di acquicoltura, nonché degli operatori addetti al settore della pesca;
- s) la permanenza degli operatori della pesca e dell'acquicoltura nelle aree costiere attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali ed economiche per favorire lo sviluppo delle attività connesse;
- t) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio marino e costiero, nonché la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
- u) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca ;
- v) il sostegno e l'incentivazione delle produzioni ittiche tipiche e di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- w) la disciplina del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di acquicoltura di specie ittiche, in mare aperto, nelle acque della Regione, nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzo balneare delle acque;
- x) la promozione del censimento dei pescatori sportivi, di concerto con gli operatori del settore.

3. In applicazione della lettera c) del comma 2, nei porti non pescherecci è assegnato un numero di posti di approdo per i pescherecci, con i conseguenti punti di sbarco, non inferiore al 5% del totale dei posti disponibili.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 3 **Definizioni**

1. La presente legge applica le definizioni adottate dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 4

Funzioni amministrative della Regione

- 1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:**
- a) l'indirizzo, la pianificazione ed il coordinamento delle attività, per assicurare l'unitarietà amministrativa;**
 - b) la definizione degli strumenti, in concertazione con lo Stato;**
 - c) il rapporto ed il coordinamento degli interventi cofinanziati dall'Unione europea a favore della pesca;**
 - d) l'elaborazione dei criteri e degli elementi di indirizzo della politica regionale in materia di pesca;**
 - e) il coordinamento degli interventi straordinari, in caso di emergenze;**
 - f) la divulgazione, la sperimentazione e la ricerca in materia di pesca.**





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 5

Funzioni amministrative dei Comuni

1. Nell'ambito delle competenze trasferite alle Regioni sono affidate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l'attuazione di interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché le azioni di contesto in materia di pesca;

b) la promozione della pesca sportiva a mare, d'intesa con le Associazioni del settore.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo, previste dagli artt. 19, 20, 22 e 23.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 6

Funzioni delle aree marine protette e degli organismi di gestione

1. Le funzioni amministrative delle aree marine protette e dei relativi organismi di gestione sono disciplinate dalla vigente normativa in materia.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 7

La Consulta regionale del mare

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della pesca, per lo sviluppo dell'economia ittica regionale e per la concertazione permanente, è istituita presso la struttura regionale competente la Consulta regionale del mare per le politiche regionali della pesca e dell'acquicoltura, di seguito denominato **Consulta regionale**.
2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, ed è composta dai seguenti membri:
 - a) il Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia, o suo delegato;
 - b) il dirigente della competente struttura regionale in materia di pesca ed acquicoltura, o suo delegato;
 - c) il dirigente della competente struttura regionale in materia di demanio marittimo, o suo delegato;
 - d) il dirigente della competente struttura regionale in materia di ambiente, o suo delegato;
 - e) il dirigente della competente struttura regionale per i rapporti con i paesi del Mediterraneo, o suo delegato;
 - f) il dirigente della competente struttura regionale in materia di sanità veterinaria, o suo delegato;
 - g) il dirigente della competente struttura regionale in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato;
 - h) il dirigente della competente struttura regionale in materia di sport e tempo libero, o suo delegato;
 - i) il rappresentante dell'Anci;
 - j) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste più rappresentative a livello nazionale;
 - k) il rappresentante scientifico in materia di pesca, ambiente marino e acquicoltura degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca del mare della Regione;
 - l) il rappresentante della ricerca cooperativa della pesca e dell'acquicoltura iscritta nell'anagrafe nazionale degli istituti di ricerca;
 - m) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nel territorio regionale;
 - n) un rappresentante per ciascuna delle diramazioni regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di settore riconosciute a livello nazionale;
 - o) un rappresentante per ciascuna Autorità di Bacino;
 - p) un rappresentante per ciascuna Autorità portuale della Regione;
 - q) tre rappresentanti designati dalle Associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale;
 - r) i rappresentanti delle aree marine protette della Regione.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

3. Possono partecipare ai lavori, su invito del Presidente:

- a) il rappresentante dell'Unioncamere;**
- b) il rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato dalle stesse Capitanerie;**
- c) un rappresentante regionale per ciascun Istituto di previdenza obbligatoria dei lavoratori del mare.**

4. La partecipazione ai lavori della Consulta regionale è a titolo gratuito. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Le finalità della Consulta regionale sono la crescita e la diffusione della cultura del mare, la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere con l'inclusione della prevenzione della diversità biologica negli obiettivi delle politiche di sviluppo economico e di pianificazione del territorio, l'analisi delle condizioni di vita e di lavoro, anche ai fini della salute e della sicurezza, dei pescatori e delle loro famiglie e dell'adeguatezza delle iniziative di prevenzione e di assistenza.

6. La Consulta regionale convoca, annualmente, la conferenza del mare per divulgare ed analizzare le attività svolte dai settori economici e della pubblica amministrazione connesse alle problematiche del mare.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione Consiliare permanente competente convoca, d'intesa con l'Assessore regionale competente, la prima conferenza del mare.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 8

Commissione consultiva locale della pesca

1. In applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n.154/2004 e successive modifiche sono istituite le Commissioni consultive locali della pesca marittima e della maricoltura per le aree provinciali di Caserta, Napoli e Salerno, che si riuniscono periodicamente, di intesa con le Amministrazioni comunali territorialmente competenti, presso le strutture amministrative dei Comuni territorialmente competenti.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina con delibera il funzionamento ed i compiti delle Commissioni previste dal comma 1.
3. La partecipazione ai lavori delle Commissioni consultive locali della pesca è a titolo gratuito.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 9 Distretti di pesca

1. Per garantire l'efficiente attuazione delle politiche di sostegno e di sviluppo del settore produttivo della pesca, compresa la tutela del tessuto socio-economico e culturale delle marinerie e per perseguire gli obiettivi della gestione sostenibile delle risorse alicautiche e della tutela della biodiversità, previa richiesta da parte delle organizzazioni professionali di categoria, sono istituiti i distretti di pesca.
2. La proposta di costituzione del distretto di pesca deve provenire da almeno quattro organizzazioni professionali di categoria, su richiesta motivata, previa intesa con i Comuni territorialmente competenti.
3. La struttura regionale competente in materia di pesca marittima svolge l'attività istruttoria ed amministrativa e procede all'elaborazione dello studio di fattibilità.
4. Lo studio di fattibilità individua gli elementi di omogeneità ambientale, socio-economico e produttiva delle aree marine interessate, evidenziando i benefici economici, produttivi ed ambientali.
5. I distretti sono costituiti a seguito dell'adozione di delibere della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Consulta regionale prevista dall'art. 7. Le delibere della Giunta regionale devono essere corredate ed integrate da apposita cartografia.
6. Il distretto di pesca è gestito dal Comitato di gestione, così costituito:
 - a) il Sindaco del Comune territorialmente competente, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) tre rappresentanti della Regione, designati rispettivamente dall'Assessore regionale competente in materia di pesca, dall'Assessore regionale competente in materia di demanio marittimo e opere marittime e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;
 - c) un rappresentante di ciascun Comune marittimo ricadente nel distretto di pesca, dotato di infrastrutture destinate alla pesca;
 - d) un rappresentante di ciascuna delle associazioni della cooperazione della pesca e dell'acquicoltura riconosciute a livello nazionale;
 - e) tre rappresentanti delle diramazioni regionali delle associazioni delle imprese di pesca riconosciute a livello nazionale;
 - f) un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori di settore riconosciute a livello nazionale;
 - g) il rappresentante dell'ASL competente per territorio;
 - h) un rappresentante di ciascun consorzio di gestione della piccola pesca operante nel distretto di pesca;
 - i) il rappresentante dei mercati ittici presenti nel territorio;
 - l) il rappresentante designato dalle associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

7. Può partecipare ai lavori, su invito del Presidente, un rappresentante di ciascuna Capitaneria di porto territorialmente competente per il distretto di pesca.
8. Il distretto di pesca ha sede presso gli uffici del Comune territorialmente competente.
9. L'attività dei distretti è finalizzata a:
 - a) assicurare, in attuazione del principio di sostenibilità, la gestione razionale delle zone marine e l'uso ottimale delle risorse alieutiche, attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca, formulando i programmi ed i modelli gestionali delle aree, in collaborazione con gli Istituti di ricerca di rilevanza nazionale;
 - b) assicurare la razionale utilizzazione degli spazi disponibili a mare per le attività di pesca e maricoltura;
 - c) favorire lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di supporto dell'impresa, in termini di assistenza e di consulenza tecnica, accelerando i processi di trasferimento delle innovazioni tecnologiche per la riduzione dell'impatto ambientale;
 - d) favorire la formazione professionale, per accrescere le competenze dei pescatori nelle attività integrative e complementari alla pesca;
 - e) favorire lo sviluppo integrato delle attività economiche e produttive costiere;
 - f) collaborare all'individuazione degli indicatori di valutazione per l'attività di pianificazione strategica;
 - g) favorire la realizzazione di progetti di sviluppo;
 - h) promuovere il miglioramento delle condizioni socio-economiche, della salute e della sicurezza dei pescatori;
 - i) favorire la promozione delle attività di ittiturismo e pescaturismo.
10. I distretti di pesca disciplinano la conservazione e la gestione delle risorse marine, mediante appositi piani locali attuativi in materia di:
 - a) regolamentazione della pesca e dello stato di pesca; zone di divieto o di limitazione della pesca con riguardo a determinati periodi; attrezzi di pesca, caratteristiche ed utilizzazioni ammesse degli attrezzi di pesca; utilizzazione di prodotti catturati, delle giornate e degli orari;
 - b) individuazione e gestione delle aree di tutela biologica assoluta;
 - c) individuazione e gestione delle aree di riproduzione;
 - d) individuazione e gestione delle aree di allevamento.
11. I piani sono approvati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Consulta regionale prevista dall'articolo 7.
12. Le modalità di funzionamento del distretto di pesca sono disciplinate da apposito regolamento, predisposto dal Comitato di gestione entro tre mesi dalla data di insediamento, approvato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.
13. La partecipazione ai lavori dei distretti di pesca è a titolo gratuito.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 10

Consorzi di gestione della piccola pesca artigianale

1. I Consorzi della piccola pesca, costituiti in via prevalente tra le associazioni di pescatori presenti nel distretto di pesca, rappresentano gli organi economici per coniugare la gestione della pesca e lo sviluppo locale, economico ed occupazionale con le istanze di sviluppo sostenibile a livello globale.
2. I Consorzi collaborano con i distretti di pesca nelle seguenti materie:
 - a) l'attuazione dei piani locali di gestione;
 - b) l'attuazione di iniziative di valorizzazione della qualità del pescato;
 - c) l'attuazione di progetti di sviluppo;
 - d) la realizzazione di strutture di supporto a terra dell'attività di produzione, come i piccoli mercati ittici, i centri di raccolta e di stoccaggio, i mezzi di trasporto, il cui onere finanziario è a carico dei distretti di pesca previsti dall'art. 9;
 - e) la creazione di centri di servizi per la pesca, il cui onere finanziario è a carico dei distretti di pesca previsti dall'art. 9.
3. I Comuni territorialmente competenti possono nominare, mantenendoli a proprie spese, gli agenti giurati da adibire alla vigilanza in materia di pesca. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del Capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le vigenti norme in materia di pubblica sicurezza.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 11

Programma triennale regionale della pesca e dell'acquicoltura.

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per ciascun triennio di programmazione, la Giunta regionale approva con delibera il Programma triennale della pesca e dell'acquicoltura, in seguito denominato Programma, predisposto dalla struttura regionale competente, di concerto con la Consulta regionale, previo il parere della Commissione consiliare permanente competente.
2. Il Programma ha durata triennale ed i successivi piani sono predisposti entro 180 giorni dalla data della loro scadenza.
3. Il Programma è diviso in sezioni che contengono le seguenti informazioni:
 - a) sezione prima: lo studio sulle potenzialità produttive delle acque marine costiere, attraverso la rilevazione statistica dei dati della produzione e della commercializzazione dei prodotti ittici, la valutazione delle risorse ambientali e dei mezzi nautici per lo sfruttamento sostenibile, il personale addetto all'attività di pesca e di acquicoltura e le attività connesse, avvalendosi di supporti informatici appositamente predisposti;
 - b) sezione seconda: la determinazione dei punti di forza e di debolezza, le opportunità ed i rischi del settore analisi swot e la valutazione ambientale strategica per la definizione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore;
 - c) sezione terza: le linee guida per l'esercizio nei distretti di pesca delle singole attività di pesca e per il controllo dello sforzo di pesca, l'indicazione delle azioni di risanamento delle acque;
 - d) sezione quarta: il censimento delle strutture e delle infrastrutture per l'esercizio della pesca, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, di lavorazione e di trasformazione dei prodotti della pesca;
 - e) sezione quinta: la previsione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore, la programmazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali, le azioni di studio e le ricerche scientifiche applicate alla pesca e all'acquicoltura, la formazione e l'individuazione delle priorità;
 - f) sezione sesta: il rafforzamento e lo sviluppo dell'associazionismo delle imprese di pesca della regione mediante il finanziamento di programmi presentati e realizzati dalle strutture regionali delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative e l'individuazione di specifiche deleghe di funzioni e di servizi alle medesime associazioni;
 - g) sezione settima: la definizione del quadro finanziario pluriennale per l'attuazione dei programmi previsti dal Programma triennale della pesca.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 12

Destinazione vocazionale delle aree a mare

1. La struttura regionale competente in materia di pesca propone entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'avvio delle procedure per la redazione del piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per la pesca e l'acquicoltura. Il piano individua le aree a mare idonee per le destinazioni produttive della pesca e dell'acquicoltura e definisce i vincoli e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività.
2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale e la Commissione consiliare permanente competente, approva con delibera il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare.
3. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di destinazione produttiva, attuano il piano comunale di concessioni per la specifica destinazione.
4. Le aree previste dal comma 1 sono soggette alle limitazioni della cattura di specie, di tempi e delle modalità di prelievo.
5. Per la tutela delle risorse, la Regione mediante accordi di programma con enti ed istituzioni comunitarie, nazionali e regionali, favorisce gli interventi per:
 - a) implementare le politiche di gestione delle risorse in base al principio precauzionale;
 - b) partecipare alle convenzioni internazionali per la gestione delle zone di pesca, con particolare riferimento al codice di condotta per una pesca responsabile;
 - c) sviluppare le tecniche per una gestione integrata delle zone costiere e per la protezione del litorale.
6. Il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per la pesca e l'acquicoltura individua le aree a mare non idonee alla maricoltura, alla mitilicoltura ed alla stabulazione dei pesci.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 13

Azioni di contesto a sostegno della pesca, dell'acquicoltura e delle attività connesse

1. La Regione favorisce le attività di ricerca sulla pesca, sull'acquicoltura, sulla maricoltura e sulle attività connesse, secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma triennale della pesca previsto dall'articolo 11.
2. Per la divulgazione della cultura delle acque marine, la Regione, di concerto con le facoltà universitarie interessate e con l'ufficio scolastico regionale, favorisce per le scuole di ogni ordine e grado gli studi di settore, i premi letterari, i concorsi culinari, i concorsi di poesia, concorsi di pittura, concorsi di fotografia, borse di studio, stages di formazione, corsi di specializzazione post-laurea per azioni specifiche nel settore della gestione e della preservazione del patrimonio ittico mediterraneo, i cui oneri finanziari sono a carico degli enti proponenti.
3. La Regione, per elevare le professionalità nel settore della pesca, dell'acquicoltura, della maricoltura e delle attività connesse e per migliorare le condizioni di vita degli operatori, favorisce i corsi di formazione professionale per gli addetti al settore secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma triennale della pesca con oneri a carico degli enti proponenti.
4. La struttura regionale competente in materia di pesca, d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di turismo e di cultura, favorisce le manifestazioni culturali, musicali e sportive, nonché le sagre dedicate al consumo delle specie ittiche marine e della maricoltura, il cui onere finanziario è a carico degli enti proponenti.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 14
Rilascio delle licenze di pesca

1. Il rilascio della licenza di pesca marittima è disciplinato dalla vigente normativa in materia.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 15
Registro della pesca professionale

1. L'iscrizione nel Registro della pesca professionale è disciplinata dalla vigente normativa in materia.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 16

Pesca del novellame

- 1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare.**
- 2. La disciplina della pesca del novellame è regolamentata dalla vigente normativa in materia.**





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 17

Attività connesse alla pesca

1. Sono considerate connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto ad essa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
 - a) il pescaturismo;
 - b) l'ittiturismo;
 - c) le attività legate all'allevamento, alla prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquicoltura, alla conservazione, alla trasformazione, alla distribuzione ed alla commercializzazione, nonché alle azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti ittici.
2. L'esercizio dell'ittiturismo e del pescaturismo presuppone lo stretto rapporto di connessione con l'attività di pesca o di acquicoltura, che deve essere prevalente, in quanto effettuato mediante l'utilizzazione di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.
3. Ai fini della presente legge, il carattere di prevalenza delle attività ittiche rispetto alle attività connesse è realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività ittiche è superiore a quello impiegato nell'attività di ittiturismo e di pescaturismo.
4. La sussistenza delle condizioni previste dai commi 2 e 3 è dimostrata mediante la presentazione di una relazione in merito ai giorni di pesca esercitati dall'imbarcazione o dalla cooperativa della quale l'imbarcazione fa parte.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 18

Qualificazione delle aziende di pescaturismo e di ittiturismo

1. Le attività di pescaturismo ed ittiturismo connesse a quelle della pesca e dell'acquicoltura sono finalizzate a:
 - a) favorire le forme sostenibili di turismo direttamente esercitate dalle comunità locali, nel rispetto delle peculiarità ambientali, urbanistiche, sociali e culturali delle aree costiere;
 - b) valorizzare le tradizioni culturali legate alla pesca;
 - c) valorizzare i prodotti della pesca freschi o trasformati;
 - d) promuovere la riduzione dello sforzo di pesca e l'affermazione dei sistemi di gestione delle catture e dei processi produttivi di maricoltura secondo principi di sostenibilità e di responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;
 - e) concorrere alla integrazione del reddito degli addetti.
2. L'integrazione delle attività di pesca ed acquicoltura con le attività di pescaturismo ed ittiturismo deve rispettare le seguenti condizioni:
 - a) le attività turistiche connesse alla pesca ed all'acquicoltura non devono essere prevalenti rispetto alle attività di pesca ed acquicoltura;
 - b) le attività turistiche sono effettuate mediante l'utilizzazione dei prodotti provenienti in prevalenza dell'attività di pesca o dell'acquicoltura, ovvero di attrezzature o di risorse normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.
3. Per il pescaturismo sono individuate le seguenti attività, nel rispetto della vigente normativa:
 - a) l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio nelle imbarcazioni da pesca;
 - b) le attività di cattura con l'utilizzo dei sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, ad eccezione dei sistemi a traino;
 - c) la somministrazione per la consumazione sull'imbarcazione di alimenti, freschi o trasformati costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e di acquicoltura, e comunque di provenienza locale e da prodotti di imprese ittiche della zona;
 - d) l'alloggio notturno nelle cuccette dell'imbarcazione;
 - e) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dall'articolo 24;
 - f) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale;
 - g) la creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

4. Per l'ittiturismo sono individuate le seguenti tipologie di attività:

- a) l'alloggio in camere o in unità abitative o in strutture nella disponibilità dell'operatore ittico, nel rispetto delle Leggi regionali n.5 del 10/05/2001 e n.17 del 24/11/2001;
- b) l'ospitalità in spazi aperti nella disponibilità dell'operatore ittico per la sosta dei campeggiatori muniti di tende, di caravan o di mezzo per il soggiorno autonomo, nel rispetto della Legge regionale n.13 del 26/03/1993;
- c) la somministrazione per la consumazione sul posto di alimenti, freschi o trasformati costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e di acquicoltura e comunque di provenienza locale e da prodotti di imprese ittiche della zona;
- d) l'organizzazione della vendita e della degustazione dei prodotti ittici trasformati;
- e) l'organizzazione delle attività ricreative, divulgative, culturali, didattiche e di servizi in favore degli ospiti dell'azienda finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquicoltura;
- f) la creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste.

5. Nello svolgimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo è compresa l'attività di organizzare le attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché escursionistiche anche mediante convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle coste e dell'ambiente marino.

6. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati direttamente dall'impresa ittica, nonché quelli ricavati da materie prime dell'impresa ittica ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono ad esse applicabili le norme della Legge regionale n. 15 del 06/11/2008 e successive modifiche.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 19

Strutture di ittiturismo.

1. Per svolgere le attività di ittiturismo previste dalla presente legge sono utilizzati, nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia, i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore ittico, nonché gli edifici, le parti di essi ovvero le pertinenze dell'abitazione dell'imprenditore ittico o comunque le strutture abitative nella sua disponibilità.
2. La ristrutturazione dei locali prevista dal comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona ed utilizzando tecnologie per il risparmio energetico, in conformità alla vigente normativa in materia di edilizia.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 20

Norme igienico - sanitarie e di sicurezza per l'esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo

1. Si applica la vigente normativa in materia di edilizia, di produzione, di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande ai fini della verifica dei requisiti igienico-sanitari delle strutture adibite allo svolgimento delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.
2. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di propri prodotti ittici.
3. Se la somministrazione di pasti non è superiore al numero massimo di 10 pasti, escluso l'equipaggio, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica o di bordo.
4. Per l'idoneità dei locali, utilizzati per l'attività di alloggio nell'ambito delle attività di pescaturismo ed ittiturismo nei limiti di dieci posti letto è sufficiente il requisito dell'abitabilità dei locali.
5. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica è assicurata la conformità alla vigente normativa in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
6. Per garantire le condizioni di sicurezza nell'esercizio del pescaturismo l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio deve rispettare le annotazioni di sicurezza rilasciate dall'Autorità marittima dell'ufficio d'iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalla vigente normativa.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 21

Registro regionale degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo

1. Ai sensi della presente legge è istituito presso gli uffici della struttura regionale competente il Registro regionale degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo. Al Registro regionale sono iscritti i soggetti previsti dall'art.4 del decreto legislativo 4/2012 e gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo che non hanno riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, la condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali e che non sono stati sottoposti alle misure di prevenzione, ai sensi del D.Leg.vo n.159 del 06/09/2011 e successive modifiche o non sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. Il Registro degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo è tenuto ed è aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia di pesca marittima.
3. Per la formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo, degli accompagnatori o animatori, la Regione delega, senza oneri a carico del bilancio regionale, le emanazioni regionali delle organizzazioni di categoria della pesca riconosciute a livello nazionale, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.
4. L'iscrizione degli operatori del pescaturismo al Registro regionale è automatica, a seguito della comunicazione dell'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della barca da pesca dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio delle attività. Per l'ittiturismo, l'iscrizione degli operatori nel Registro regionale avviene a seguito della comunicazione alla struttura regionale competente prevista dall'articolo 22.
5. La cancellazione dell'operatore al Registro regionale è prevista se pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo le informazioni relative alla violazione della vigente normativa in materia di ittiturismo, di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore.
6. L'iscrizione degli operatori ittituristici e del pescaturismo al Registro regionale è negata, ovvero se concessa è revocata, se l'operatore ha ottenuto la riabilitazione, a coloro che hanno riportato:
 - a) con sentenza passata in giudicato nel triennio, la condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti prevista da leggi speciali;
 - b) la sottoposizione alle misure di prevenzione, ai sensi del D.Leg.vo n.159 del 06/09/2011 e successive modifiche o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
7. La qualifica di operatore ittituristico, la denominazione di azienda ittituristica e la definizione di ittiturismo possono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti al Registro regionale degli operatori dell'ittiturismo, provvisti della ricevuta della SCIA.





Consiglio Regionale della Campania


VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 22

Abilitazione all'esercizio delle attività di ittiturismo e di pescaturismo

1. L'avvio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA prevista dall'art.19 della L.241/90 e successive modifiche, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato SUAP, del Comune territorialmente competente.
2. Il titolare dell'attività ittituristica è tenuto a comunicare al Comune le variazioni delle attività entro trenta giorni dalla data di variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applica la vigente normativa in materia di edilizia, di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
4. L'esercizio del pescaturismo è autorizzato dall'Autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca, secondo le modalità fissate dalle vigenti disposizioni in materia.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 23

Obblighi degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di ittiturismo sono tenuti:
 - a) ad iniziare l'attività entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA;
 - b) a rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa ed a comunicare le variazioni dell'attività;
 - c) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura, di chiusura temporanea dell'esercizio e la durata della chiusura;
 - d) ad esporre al pubblico la ricevuta della SCIA per l'esercizio dell'attività;
 - e) ad osservare le disposizioni previste dall'art.109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche;
 - f) a comunicare alla Regione i dati della propria azienda e la connessa offerta ittivistica, ai fini dell'inserimento nel portale del sito web della Regione.
2. Gli armatori o le cooperative di pesca titolari di imbarcazioni, autorizzate al pescaturismo, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le iniziative di pescaturismo sono svolte, previa autorizzazione degli Uffici marittimi competenti, anche nei giorni festivi, in ore diurne e se esistenti le sistemazioni anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per l'intero arco dell'anno, nell'ambito del Compartimento di iscrizione e nei Compartimenti confinanti, con le condizioni meteo-marine favorevoli;
 - b) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del Compartimento;
 - c) è autorizzato l'imbarco di minori di anni 14, se accompagnati da persona maggiorenne;
 - d) le unità di pesca previste dal comma 1 per essere autorizzate nel periodo dal 1 novembre fino al 30 aprile devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
 - e) l'attività di pescaturismo è svolta con sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche;
 - f) gli armatori di unità di pesca munite della licenza di pesca riportanti i sistemi a traino, previa rinuncia, esercitano l'attività di pescaturismo con i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche mediante il rilascio di un'attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I sistemi a traino vengono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pescaturismo, dalla locale autorità marittima;





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

g) l'armatore, quando l'attività di pescaturismo è effettuata con l'utilizzo di attrezzi da pesca sportiva, cura la loro sistemazione, per non arrecare intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;

h) le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca, sono autorizzate ad esercitare l'attività di pescaturismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a dieci tonnellate di stazza lorda acquisite ad esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, ad esclusione dei palangari. Per queste unità di pesca, che esercitano l'attività nel limite delle 6 miglia, si applica la vigente normativa in materia di sicurezza per l'attività di pesca costiera locale;

i) il regime previsto dalla lettera h) non si applica alle navi di nuova costruzione, prive del nulla osta per l'iscrizione come nave da pesca nell'apposito Registro regionale;

l) le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquici per la mitilicoltura, per l'allevamento in mare e per le tonnare intraprendono l'attività di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte nella quinta categoria.





Consiglio Regionale della Campania


VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 24

Pesca sportiva a mare

1. La pesca sportiva a mare, comunque esercitata, è tenuta al rispetto ed all'osservanza della presente legge
2. Le attività di pesca sportiva sono effettuate con attrezzi individuali e non individuali.
3. Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
 - a) il coppo o la bilancia;
 - b) il giacchio o il rezzaglio o lo sparviero;
 - c) le lenze fisse, quali canne a non più di tre ami, le lenze morte, i bolentini, le correntine, le lenze per cefalopodi con un numero di ami non superiore a sei;
 - d) le lenze a traino di superficie e di fondo ed i filaccioni;
 - e) i nattelli per la pesca in superficie, il fucile subacqueo, la fiocina a mano, la canna per cefalopodi;
 - f) i palangari fissi o derivanti; le nasse.
4. E' fatto divieto di utilizzare attrezzi diversi da quelli previsti dal comma 3 ed è fatto obbligo di esibire un documento di identità in corso di validità, nonché la comunicazione di esercizio della pesca sportiva prevista dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010 e successive modificazioni.
5. La competente struttura regionale, sentite le associazioni sportive operanti a livello nazionale e le organizzazioni regionali di categoria della pesca professionale, individua all'interno dei porti le aree dove autorizzare la pesca sportiva ed i campi di gara permanenti da adibire alle competizioni di pesca sportiva.
6. L'uso degli attrezzi sportivi previsti dal comma 3 è soggetto alle seguenti limitazioni:
 - a) è fatto divieto di utilizzare le bilance di lato superiore a sei metri;
 - b) è fatto divieto di utilizzare il giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;
 - c) è fatto divieto di usare più di 3 canne per ciascun pescatore sportivo;
 - d) il numero degli ami dei palangari complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 150 ami, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
 - e) è fatto divieto di calare da ciascuna imbarcazione più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
 - f) è vietato l'uso di fonti luminose, ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada;
 - g) è vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore ai mille metri da una unità di pesca in attività di pesca professionale.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

7. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è consentito soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione; è consentita la loro utilizzazione esclusivamente per finalità diverse dalla pesca. E' fatto divieto al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico i fucili per la pesca subacquea ed i mezzi simili, nonché gli apparecchi ausiliari di respirazione, dotati esclusivamente e per ciascun mezzo nautico di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsi di questi mezzi per l'esercizio della pesca subacquea. Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore è seguito costantemente dal bordo del mezzo nautico da almeno una persona, al fine di intervenire nei casi di emergenza; in ogni caso deve essere presente a bordo del mezzo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

8. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del Compartimento marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.

9. Durante l'esercizio della pesca subacquea il pescatore in immersione è obbligato a segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera è issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento, se non in immersione.

10. Al pescatore sportivo è fatto divieto di catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di qualunque specie.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 25

Concessione dell'attività di maricoltura

1. La richiesta di concessione di uno spazio a mare per lo svolgimento dell'attività di maricoltura o per la stabulazione del pesce è presentata all'autorità competente e deve essere completa delle certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di installazione e di avvio dell'attività produttiva.
2. L'Autorità competente territorialmente alla gestione del demanio marittimo, di concerto con la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità e trasporto marittimo, è tenuta, in attuazione della vigente normativa, a pubblicare l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni presso l'Autorità marittima e presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente, nonché nel BURC.
3. La richiesta deve essere completa del piano d'investimento, che contiene i parametri tecnici e scientifici dell'impianto, e del programma di aggiornamento tecnico e scientifico delle maestranze.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 26

Valutazione di Impatto Ambientale.

1. L'Autorità competente, prima del rilascio della concessione, acquisisce il parere espresso e motivato dell'autorità competente in materia ambientale, che conclude il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 27

Prescrizioni

1. La concessione è subordinata all'accertamento delle condizioni di idoneità dell'allevamento dell'area individuata ai sensi dell'art.12 e alle seguenti condizioni generali:
 - a) i fondali devono essere caratterizzati da assenza di biocenosi significativamente attive;
 - b) la colonna d'acqua deve essere profonda almeno 70 metri con l'esclusione dell'allevamento di mitili;
 - c) l'idrodinamismo centrifugo deve essere con correnti marine e con direzione vettoriale contrario alla linea di costa;
 - d) l'impiego di moderne tecnologie deve tener conto della riduzione dell'impatto ambientale, anche mediante l'utilizzo di filtri naturali a tutela della dispersione dei detriti.
2. E' proibito nella pratica dell'allevamento a mare l'uso di sostanze chimiche dannose per la salute umana.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dall'art.12 le concessioni sono subordinate ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 ed all'espletamento delle procedure previste dall'art. 25.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 28

Controlli

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'istallazione dell'impianto di allevamento a mare e provvede ai controlli, con cadenza annuale, al fine del rispetto e dell'osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 29

Concessione di aree per ormeggio e per attività di pesca

1. I pescatori in forma singola o associata possono richiedere la concessione di area a terra o a mare per l'ormeggio e per lo svolgimento di attività connesse all'attività di pesca.
2. L'Autorità competente alla gestione del demanio marittimo, dove ricade l'area richiesta in concessione, è tenuta, ai sensi della vigente normativa, a pubblicare l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni presso l'Autorità marittima e presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente, nonché nel BURC.
3. La richiesta deve essere completa del piano d'investimento, che contiene i parametri tecnici e scientifici dell'impianto, e del programma di aggiornamento tecnico e scientifico delle maestranze.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 30

Interventi ammissibili a sostegno pubblico

1. Nella definizione degli interventi ammissibili ai fini della concessione di contributi, la Regione recepisce le indicazioni dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali in materia di pesca e di acquicoltura.
2. L'entità del contributo, le tipologie di intervento, le spese ammissibili, le categorie dei lavori, i beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi, gli obblighi ed i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi sono disciplinati secondo la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.





Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 31
Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per l'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 32

Sanzioni amministrative

1. Si applica la normativa vigente in materia di pesca per le attività di controllo e di vigilanza, nonché per l'applicazione delle sanzioni amministrative.





Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 33 **Attuazione della legge**

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il Regolamento di attuazione della presente legge.





Consiglio Regionale della Campania


VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Articolo 34
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Il Presidente
On. Pietro Foglia




Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Proposta di legge : “Normativa per la disciplina della pesca marittima e dell’acquicoltura” (Reg. Gen. 77)

La presente proposta di legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Per la sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in particolare il funzionamento della Consulta regionale di cui all’articolo 7 ed il registro regionale di cui all’art.21 non comportano ulteriori spese a carico del bilancio regionale in quanto la partecipazione ai lavori è a titolo gratuito e le risorse umane e strumentali sono le risorse disponibili a legislazione vigente (in particolare sede di riunione, strumentazioni degli uffici della Giunta regionale e personale regionale per l’assistenza amministrativa).



**Il Presidente
On. Pietro Foglia**



Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente legge la Regione disciplina le attività della pesca marittima e dell'acquicoltura e quelle ad esse connesse (pescaturismo, ittiturismo, attività legate all'allevamento). La norma interviene su un settore importante dell'economia della regione, individuando norme di governo della materia ed al tempo stesso regolamentando queste attività perseguendo il principio di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori e delle altre attività economiche, innanzitutto quelle turistiche, che riguardano il mare e le coste campane. La legge attua, pertanto, politiche che si basano sui principi della tutela, dell'incremento e del riequilibrio biologico della fauna ittica marina attraverso gli interventi di conservazione ambientale, la regolamentazione dell'esercizio della pesca professionale, sportiva e dell'acquicoltura. In questo contesto la Regione recepisce le direttive ed attua i regolamenti dell'Unione europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma alle esigenze dell'unità e dell'efficacia dell'ordinamento nei settori da essa disciplinati. Attraverso il Programma triennale regionale della pesca e dell'acquicoltura sono realizzate politiche di valorizzazione delle imprese di pesca e di acquicoltura puntando sul concetto di qualità globale. Sono, infatti, considerati gli aspetti della salubrità delle condizioni di lavoro, della formazione professionale degli addetti, della qualificazione delle produzioni, puntando su quelle tipiche e sulle connesse tradizioni enogastronomiche, della diversificazione della domanda, della promozione e dell'aumento del consumo dei prodotti ittici regionali. Il concetto di qualità è pertanto affrontato nelle sue angolature fino a considerare che un prodotto di qualità deve essere ottenuto nel rispetto degli equilibri degli ecosistemi marini e di salvaguardia delle risorse naturali e affermando tutte le garanzie di salubrità ai consumatori. Per favorire l'economia del settore, la legge disciplina e persegue anche l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di nuove opportunità occupazionali ed economiche che derivano dalle attività connesse alla pesca marittima.

La legge disegna un sistema di governo regionale e disciplina il ruolo e le funzioni della Regione e dei Comuni (artt. 4 e 5) coinvolti sulle materie di interesse della normativa. Disciplina, inoltre, gli organismi di consultazione in cui, accanto alle istituzioni, sono coinvolti gli attori economici e quelli che riguardano le attività culturali e ricreative che fruiscono dalla risorsa mare: art. 7 (Consulta regionale del mare), art. 8 (Commissione consultiva locale della pesca), art. 9 (Distretti di Pesca) ed art. 10 (Consorzi di gestione della piccola pesca artigianale). Sono organismi che favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. La partecipazione a tali organismi è a titolo gratuito.

Con l'approvazione di questa Legge regionale anche la Campania si dota di testo unico di settore colmando, così, un ritardo rispetto ad altre Regioni d'Italia che da svariati anni si sono dotate di una normativa nel settore.



Il Presidente
On. Pietro Foglia



Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Capo Dipartimento della Segreteria
Legislativa

Sede

**Oggetto: Emendamento alla proposta di legge in materia Pesca marittima ed
acquicoltura - Registro generale 77.**

Si propone il seguente emendamento al comma 3 dell'articolo 10 :

**Al termine del comma 3 dell'articolo 10 eliminare le parole “di pubblica
sicurezza”**

RELAZIONE

**Il presente emendamento si rende necessario per adeguare il testo alla
normativa vigente, a seguito della nota n.254 del 09/10/2014 del Capo dell'Ufficio
legislativo del Presidente della Giunta regionale.**

Napoli, 09/10/2014

**Il Presidente
Carmino Mocerino**



Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Al Presidente del Consiglio regionale

**Al Capo Dipartimento della Segreteria
Legislativa**

Sede

**Oggetto: Emendamento alla proposta di legge in materia Pesca marittima ed
acquicoltura - Registro generale 77.**

Si propone il seguente emendamento al comma 3 dell'articolo 10 :

**Al terzo rigo del comma 3 dell'articolo 10 le parole "dalle leggi di pubblica
sicurezza" sono sostituite dalle parole "dalla normativa vigente".**

RELAZIONE

**Il presente emendamento si rende necessario per adeguare il testo alla
normativa vigente.**

Napoli, 16/10/2014

**Il Presidente
Carmine Mocerino**

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0019204/A

Del: 16/10/2014 13:55:49

Da: CR A. SERASS

AA/MRC

10.2



Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Capo Dipartimento della Segreteria
Legislativa

Sede

**Oggetto: Emendamento alla proposta di legge in materia Pesca marittima ed
acquicoltura - Registro generale 77.**

**Si propone il seguente emendamento alle lettere c) dei commi 3 e 4
dell'articolo 18 :**

**Alle lettere c) dei commi 3 e 4 dell'art.18 sostituire le parole "di provenienza
locale e da prodotti di imprese ittiche della zona" con le parole "di prodotti
tipici".**

RELAZIONE

**Il presente emendamento si rende necessario per adeguare il testo alla
normativa vigente, a seguito della nota n.254 del 09/10/2014 del Capo dell'Ufficio
legislativo del Presidente della Giunta regionale.**

Napoli, 09/10/2014

**Il Presidente
Carmino Mocerino**

AA/MRC



Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Capo Dipartimento della Segreteria
Legislativa

Sede

**Oggetto: Emendamento alla proposta di legge in materia Pesca marittima ed
acquicoltura - Registro generale 77.**

**Si propone il seguente emendamento alle lettere a) e b) del comma 4
dell'articolo 18 :**

**Alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art.18 aggiungere le parole "e successive
modifiche".**

RELAZIONE

**Il presente emendamento si rende necessario per adeguare il testo alla
normativa vigente, a seguito della nota n.254 del 09/10/2014 del Capo dell'Ufficio
legislativo del Presidente della Giunta regionale.**

Napoli, 09/10/2014

**Il Presidente
Carminio Mocerino**



18.2



AA/MRC



Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Capo Dipartimento della Segreteria
Legislativa

Sede

Oggetto: Emendamento alla proposta di legge in materia Pesca marittima ed acquicoltura - Registro generale 77.

Si propone il seguente emendamento al comma 3 dell'articolo 21:


Al secondo rigo del comma 3 dell'articolo 21 sostituire la parola “delega” con la parola “affida”.

Al quarto rigo del comma 3 dell'articolo 21 dopo le parole “a livello nazionale” aggiungere le parole “e agli organismi di formazione accreditati presso la Regione”.


RELAZIONE

Il presente emendamento si rende necessario per adeguare il testo alla normativa vigente, a seguito della nota n.254 del 09/10/2014 del Capo dell'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale.

Napoli, 09/10/2014


AA/MRC

**Il Presidente
Carminio Mocerino**


21.1



Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Capo Dipartimento della Segreteria
Legislativa

Sede

Oggetto: Subemendamento alla proposta di legge in materia Pesca marittima ed acquicoltura - Registro generale 77.

Si propone il seguente subemendamento all'emendamento 27.1:

Aggiungere al termine dell'emendamento 27.1 le parole "le concessioni rilasciate ai sensi del comma 3 hanno durata limitata rispetto alle ordinarie concessioni previste dal comma 1 e sono revocabili se, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'articolo 12, è accertata la carenza delle condizioni di idoneità dell'area".

RELAZIONE

Il presente emendamento si rende necessario per adeguare il testo alla normativa vigente.

Napoli, 16/10/2014

**Il Presidente
Carmine Mocerino**

0.27.1.1



Consiglio Regionale della Campania

*VIII Commissione Permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Capo Dipartimento della Segreteria
Legislativa

Sede

**Oggetto: Emendamento alla proposta di legge in materia Pesca marittima ed
acquicoltura - Registro generale 77.**

Si propone il seguente emendamento all'articolo 27:

All'articolo 27 aggiungere il comma 4:


**“4. Le concessioni previste dai commi 1 e 3 sono rilasciate nei limiti e
nell'osservanza delle norme vigenti in materia”.**

RELAZIONE

**Il presente emendamento si rende necessario per adeguare il testo alla
normativa vigente, a seguito della nota n.254 del 09/10/2014 del Capo dell'Ufficio
legislativo del Presidente della Giunta regionale.**

Napoli, 09/10/2014

**Il Presidente
Carmino Mocerino**


AA/MRC

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA
ED ACQUICOLTURA (REG. GEN. 77).

L' articolo 29 è sostituito dal seguente testo :

Articolo 29
Concessioni di aree per ormeggio e per attività di pesca


1. Nel rispetto degli atti di regolamentazione e disciplina delle destinazioni d'uso, i pescatori in forma singola o associata possono presentare istanza per la concessione di area a terra o a mare per l'ormeggio e per lo svolgimento di attività connesse all'attività di pesca.
2. L'Autorità competente alla gestione del demanio marittimo pubblica l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente, nonché nel BURC.
3. L'istanza deve essere corredata dal piano di attività contenente tutti gli elementi utili alle valutazioni tecnico- economiche e igienico-sanitarie.

RELAZIONE

Il presente emendamento è necessario per disciplinare in maniera dettagliata la materia in esame.

Napoli 15 ottobre 2014

Il Presidente VIII Commissione
Carmine Mocerino




29.1





C. H. N. T
13/11/14
AK

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Permanente
Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio
Il Presidente



Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Al Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Alla Direzione Generale Presidenza Studi Legislativi

L O R O S E D I

Prot. n. 723 dell'11 novembre 2014

OGGETTO: TESTO UNIFICATO P.D.L. REG. GEN. NN. 111 -201
"PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.381"

La II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta odierna, ha
proceduto all'esame del Testo Unificato in oggetto, approvato nella seduta
dell'8 luglio 2014 dalla VI Commissione Consiliare Permanente ed
all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole.

Consiglio Regionale della Campania

Massimo Grimaldi

Prot. Gen. 2014.0021174/A

Del: 13/11/2014 09:21:27
Da: CR A SERASS

FP

13/11/14
V. Amato
Q



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

T. C. C. C.
10/7/14
P.A.

Napoli, 08 Luglio 2014

Prot. n. 441 /VI Comm.

Al Presidente Consiglio Regionale
Al Presidente Giunta Regionale
All'Assessore Reg.le Attività Sociali B. D'Angelo
Al Presidente della II Commissione Permanente
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Capo Dipartimento della Segreteria Legislativa
Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale
Al Direttore Generale Presidenza e Studi Legislativi e Legali

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0013479/A

Del: 10/07/2014 09.12.18
Da: CR A SERASS

LORO SEDI

OGGETTO: **TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 111 - 201. - AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI: CORTESI, PETRONE, D'AMELIO, ZECCHINO, BALDI, LONGO. "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.381". ESAME.**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO

La VI Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 08 Luglio 2014, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula ed ha votato ed approvato all'unanimità dei presenti il testo unificato in oggetto, che si allega alla presente.

Relatori in Aula sono stati designati le Consigliere Antonia Ruggiero (PDL - Maggioranza) e Angela Cortese (PD - Minoranza), ai sensi del comma 7 dell'art.40 del Regolamento Interno .

VISTO
LA DIRIGENTE U.D.A.L.
(Dott.ssa Rosa Maria A. Franzese)

LA PRESIDENTE
ANTONIA RUGGIERO

290714
04/08/14
A.M.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TESTO UNIFICATO

REG. GEN. NN. 111-201

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
CORTESE, PETRONE, D'AMELIO, ZECCHINO, BALDI E LONGO

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN
CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

APPROVATO ALL'UNANIMITA' NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 2014

RELATORI

ANTONIA RUGGIERO (FI-PDL)-MAGGIORANZA
ANGELA CORTESE (PD)-MINORANZA



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TESTO UNIFICATO

REG. GEN. NN. 111-201

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

CORTESE, PETRONE, D'AMELIO, ZECCHINO, BALDI E LONGO

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

Il Testo Unificato segue il modello della sperimentata legislazione regionale in materia di attuazione della L.381/91 e si raccorda con la L.n.328/00 e la L.R. n.11/07. Si divide in sette Titoli: "Finalità e Principi", "Albo regionale delle cooperative sociali", "La Cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona", "Affidamento dei servizi", "Commissione regionale della cooperazione sociale", "Interventi a sostegno della cooperazione sociale", "Disposizioni finali" per complessivi 17 articoli orientati alla valorizzazione, qualificazione e partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi, quale tipologia di imprenditorialità attenta agli utenti attraverso servizi efficaci che coprono spazi di emergenza sociale e occupazionale.

L'art.1 incentiva lo sviluppo ed il sostegno delle cooperative sociali o loro consorzi in attuazione dell'art.16 della L.R.11/07;

L'art.2 definisce le cooperative sociali ed i consorzi di cooperative quali imprese che curano la gestione di servizi sociali ed attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

L'art.3 tratta la definizione delle persone svantaggiate e deboli che costituiscono almeno il 30% dei lavoratori delle cooperative;

L'art.4 istituisce presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative sociali articolato in quattro sezioni e disciplina con regolamento il procedimento di iscrizione, di cancellazione, le modalità di verifica e controllo dei requisiti dei soggetti iscritti;

L'art.5 prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona con misure finalizzate allo sviluppo delle attività imprenditoriali;

Nell'art.6 la Giunta regionale supporta gli enti locali ed altri enti pubblici nella fase dell'affidamento dei servizi sociali e nella definizione dei criteri di valutazione e delle procedure per la scelta del contraente con proprio Regolamento e predispone schemi-tipo di convenzioni che riguardano la gestione dei servizi alla persona e la fornitura di beni e servizi;

L'art.7 definisce i criteri di valutazione delle procedure nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi o per la fornitura di beni;

L'art.8 istituisce l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale che cura la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le pubbliche amministrazioni;

Nell'art.9 la Giunta regionale organizza un sistema di monitoraggio e di valutazione delle attività, delle prestazioni e dei servizi delle cooperative sociali nel territorio regionale;

L'art.10 istituisce la Commissione Regionale della Cooperazione sociale;

L'art.11 disciplina il funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale;



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

L'art. 12 delinea i compiti della Commissione regionale della cooperazione, quale organo consultivo della Giunta regionale che esprime pareri sui documenti di programmazione, sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi di cui agli artt.13, 14, 15, nei settori di intervento delle cooperative sociali;

L'art.13 riguarda la concessione alle cooperative sociali o ai loro consorzi di contributi per la promozione del settore;

Nell'art.14 la Regione favorisce lo sviluppo delle cooperative sociali e verifica le compatibilità finanziarie per ridurre l'imposta sulle attività produttive e gli altri tributi regionali;

L'art.15 riguarda la norma finanziaria;

L'art.16 stabilisce di sottoporre le azioni di sostegno finanziario diretto e indiretto alla valutazione delle compatibilità finanziarie attraverso una relazione annuale al C.R. sullo stato di attuazione della legge;

L'art.17 si riferisce all'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La Regione, per il raggiungimento delle finalità della presente legge si avvale delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020, delle eventuali risorse nazionali, nonché delle risorse regionali finalizzate alle politiche sociali, così come finanziate dall'articolo 5 della L.R. n. 1/2012 modificato dall'articolo 1, comma 49) della L.R. n. 5/2013, nell'ambito della *Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)*, *Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)* ai sensi della L.R. 16 gennaio 2014, n.3 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016).

Nella fase di prima attuazione è previsto un fabbisogno finanziario quantificato in euro 1.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12 - Programma 07, riprogrammate con l'istituzione di appositi capitoli di spesa corrente e di investimento per favorire gli interventi di cui all'articolo 13, mentre per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Le azioni di sostegno finanziario, diretto e indiretto, sono sottoposte alla valutazione delle compatibilità finanziarie attraverso una relazione annuale al C.R. sullo stato di attuazione della legge.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TITOLO I
FINALITA' E PRINCIPI

Art. 1
Finalità e principi


1. La presente legge promuove e valorizza lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali in Campania o loro consorzi, in attuazione dell'articolo 16 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).
2. La Regione, con riferimento alla L. 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), alla L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alle normative comunitarie nazionali e regionali in materia e nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà:
 - a) riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio regionale;
 - b) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilità sociale;
 - c) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
 - d) istituisce e disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - e) valorizza le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, di democrazia interna partecipata e di assenza di fini di speculazione nell'attività svolta;
 - f) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con le attività delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di altri soggetti deboli;
 - g) individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi alla persona o ai loro consorzi.
3. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo e delle sue imprese.
4. La Regione, in attuazione dell'articolo 16 della L.R. n.11/2007, riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell'offerta dei servizi e nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.
5. La Regione favorisce la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, promuove il raccordo e la collaborazione tra i servizi pubblici e la cooperazione sociale anche mediante la promozione di azioni per favorire le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona e fornisce agli Enti locali, ai soggetti pubblici ed alla società civile i modelli per disciplinare i rapporti di sussidiarietà.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

6. Le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali possono erogare servizi alla persona, previo conseguimento delle autorizzazioni e dell'accreditamento, previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria.

7. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione delle attività di cui al comma 6 e nell'ambito della regolamentazione di cui al comma 4 dell'articolo 6, individua le scelte strategiche di integrazione col territorio attraverso il raccordo con i coordinamenti socio-sanitari delle Aziende sanitarie locali e dei Distretti sanitari.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 2
Definizione

1. Le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali sono imprese senza scopo di lucro per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, dei servizi sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- c) l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

2. Alle cooperative sociali o ai loro consorzi si applica la normativa relativa al settore ove le cooperative operano. La denominazione "sociale" delle cooperative, comunque formata, contiene l'indicazione di "cooperativa sociale". Sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale le cooperative sociali o i consorzi i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente:

- a) lo svolgimento di attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della ricerca, della tutela naturalistica, dell'ambiente, della cultura, dell'arte e dello sport;
- b) la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- c) l'obbligo di predisposizione del bilancio e del rendiconto annuale;
- d) la devoluzione delle somme e dei beni che residuano, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a fini di utilità pubblica;
- e) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di cedere beni o servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, agli associati, ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte;
- f) il divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria, di fondatori, di soci, di amministratori, di dipendenti o di soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione, o che sono legati all'organizzazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, e di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, ai parenti o affini fino al quarto grado;
- g) il divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi, non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale;
- h) l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo previsto dal comma 2 dell'art. 2532 del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, degli associati e dei partecipanti, e i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, degli associati e dei partecipanti; la stessa disposizione è applicata alle fondazioni e agli enti di ispirazione religiosa;
- i) la presenza di soci fruitori, solo se il numero complessivo non è superiore alla metà del numero di soci, e la cui utilizzazione è complementare e non sostitutiva dei parametri di impiego di operatori professionali, come previsto dalle normative in materia.

3. Le cooperative sociali perseguono le finalità previste dall'articolo 1 attraverso:





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

- a) la gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della L. n. 381/1991, disciplinati anche dai regolamenti, dai piani e dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali di cui alla L.R. n.11/2007;
 - b) la gestione delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.
4. La modifica di una o più clausole statutarie previste nel presente articolo è considerata causa di scioglimento.
5. La violazione di una o più clausole statutarie determina la decadenza dai benefici della presente legge.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 3
Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), sono considerate persone svantaggiate i soggetti di cui all'articolo 4 della L. n. 381/1991 ed i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificati dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
2. Sono considerate, inoltre, persone svantaggiate quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, nonché i soggetti in situazione di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della L. n. 328/2000. Le persone svantaggiate di cui ai commi 1 e 2 devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare dalla documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Per favorire la continuità lavorativa dei cittadini ove è venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta dalla L. n. 381/1991, la Regione interviene per un massimo di due anni con un contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per le persone svantaggiate, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TITOLO II ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 4 Albo regionale delle cooperative sociali

1. E' istituito presso la Giunta regionale, l'Albo regionale delle cooperative sociali.
2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A: sono iscritte le cooperative sociali previste dall'articolo 2, comma 3, lettera a);
 - b) sezione B: sono iscritte le cooperative sociali previste dall'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - c) sezione C: sono iscritti i consorzi previsti dall'articolo 8 della L. n. 381/1991;
 - d) sezione D: sono iscritti gli organismi aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea per le finalità previste dall'articolo 6, comma 7 della presente legge.
3. Le cooperative possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni previste dal comma 2, lettere a) e b) alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
4. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione per l'affidamento dei servizi, come previsto dall'articolo 6:
 - a) per accedere ai benefici;
 - b) per la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale finalizzate all'inserimento lavorativo;
 - c) per effettuare l'integrazione lavorativa prevista dall'articolo 18, comma 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - d) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione a carico degli enti locali in collaborazione con le cooperative, come previsto dall'articolo 114 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
 - e) per l'applicazione di benefici e forme di collaborazione previsti dalla legislazione in materia di cooperazione sociale.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina con regolamento il procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti iscritti.
6. L'Albo regionale è aggiornato al 31 dicembre di ogni biennio, a partire dall'annualità della data di entrata in vigore della presente legge.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TI TOLO III
LA COOPERAZIONE SOCIALE NEL SISTEMA INTEGRATO
DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5

Raccordo tra programmazione regionale, cooperazione sociale in materia di formazione e politiche attive del lavoro

1. La Regione, nell'ambito dei piani di interventi di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, individua gli strumenti che definiscono le modalità di partecipazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della Regione.
2. Nell'ambito dei piani di programmazione, regolamentari ed attuativi in materia di formazione, i competenti organi regionali prevedono strumenti che favoriscono:
 - a) la realizzazione di un raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali per la formazione di base e l'aggiornamento degli operatori, anche attraverso la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali, individuati dalla normativa statale nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
 - b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto per le attività realizzate con i finanziamenti comunitari;
 - c) le iniziative autonome delle cooperative sociali per la qualificazione professionale del personale, e per la qualificazione manageriale degli amministratori con adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare per le attività formative svolte in forma consorziata.
3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro, finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale per coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale.
4. All'interno della programmazione regionale di politica attiva per il lavoro sono previsti gli strumenti attuativi per:
 - a) elevare il livello di occupazione nel settore dei servizi alla persona;
 - b) incentivare lo sviluppo di nuove forme di occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;
 - c) promuovere nel territorio regionale misure finalizzate allo sviluppo delle attività imprenditoriali nel campo della cooperazione sociale.
5. Nell'ambito della presente legge, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici per riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 2.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Art.6
Affidamento dei servizi

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della speciale normativa comunitaria prevista per gli appalti dei servizi in materia socio-sanitaria, dei servizi sociali e nel quadro delle competenze regionali, disciplina con proprio Regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, alle cooperative sociali o ai loro consorzi.
2. Il regolamento definisce le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi-tipo di convenzione previsti dall'articolo 9, comma 2 della L. n. 381/1991, cui si uniformano i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionale.
3. Gli schemi di convenzione con gli enti pubblici riguardano:
 - a) la gestione dei servizi alla persona;
 - b) la fornitura di beni e di servizi di cui all'articolo 5 della L. n. 381/2001, e l'esecuzione dei lavori come definito dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
4. La Giunta regionale predispone i regolamenti-tipo e le procedure ad evidenza pubblica per i piani di zona ed i piani locali di programmazione e di regolamentazione delle attività di servizio alla persona, per valorizzare i rapporti di sussidiarietà tra le cooperative sociali e la pubblica amministrazione.
5. La Giunta regionale, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione, all'articolo 5 della L. n.328/2000, all'articolo 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, approva gli atti di indirizzo per la promozione ed il sostegno per il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali.
6. La Giunta regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà e se sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, predispone gli schemi-tipo per l'affidamento gestionale dei servizi e la fornitura di beni, di cui all'articolo 2, comma 3, in concessione e attraverso accordi procedurali graduati sul criterio dell'entità di coinvolgimento della pubblica amministrazione e sul livello di strutturazione del rapporto con essa. Gli accordi procedurali disciplinano i reciproci impegni della pubblica amministrazione e delle formazioni sociali.
7. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, alle cooperative e alle imprese sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), o ad analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta dai soggetti di cui all'articolo 3, che in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non possono esercitare l'attività professionale in condizioni normali.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

8. Per la stipula degli appalti riservati di cui al comma 1, le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 4; gli analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea devono avere requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo ovvero dare dimostrazione, con idonea documentazione, del possesso dei requisiti.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali

Art. 7

Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. Per la gestione dei servizi o per la fornitura di beni e di servizi di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b) e per le modalità di affidamento di cui agli articoli 5 e 8 della L. n. 381/1991, nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione, l'offerta presentata è valutata con riferimento a elementi oggettivi diversi dall'esclusivo criterio del massimo ribasso, quale elemento prevalente di scelta del contraente.
2. Per i servizi alla persona, elementi oggettivi sono:
 - a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione dei rapporti con i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni;
 - b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa;
 - c) la previsione nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
 - d) la solidità di bilancio dell'impresa;
 - e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
 - f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
 - g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
 - h) la qualificazione professionale degli operatori;
 - i) la valutazione comparata costi e qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati;
 - l) la valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi alla persona che si evince da un rapporto dettagliato e da una indagine sul grado di soddisfazione degli utenti, redatto dalla cooperativa sociale candidata.
3. Per fornitura di beni e di servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della L.n. 381/1991, oltre agli elementi previsti dal comma 2, l'elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:
 - a) gli elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto;
 - b) il numero dei soggetti svantaggiati;
 - c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
 - d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
 - e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
 - f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;
 - g) la valutazione della qualità ed efficacia di servizi alla persona che si evince da un rapporto dettagliato e da una indagine sul grado di soddisfazione degli utenti e dei soggetti coinvolti, redatto dalla cooperativa sociale candidata;
 - h) il rispetto delle normative vigenti in materia.
4. La Giunta regionale approva gli schemi-tipo di cui all'articolo 6, nonché le procedure di selezione, la documentazione e gli adempimenti per l'applicazione della presente legge, con delibera pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 8
Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale

1. Per garantire, attraverso la continuità del servizio, l'adeguato livello qualitativo delle attività e l'efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura dei servizi previsti dalla presente legge e caratterizzati da prestazioni ricorrenti, devono essere di durata pluriennale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi e vigila sui prezzi praticati dagli Enti. A tal fine è costituito presso la competente struttura regionale l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominato Osservatorio, che cura la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le Pubbliche amministrazioni. In ogni caso per la determinazione del costo del lavoro si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 89, comma 3, del D.L.gs. n.163/2006.
3. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate, con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 9

Verifica dei contratti, monitoraggio dei servizi e prestazioni delle cooperative sociali

1. Gli affidamenti dei servizi prevedono forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche con il coinvolgimento diretto degli utenti, e promuovono indagini per misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.
2. Le verifiche dei servizi oggetto di affidamento sono disposti dalla Regione o dai comuni secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti e degli standard richiesti.
3. La Giunta regionale organizza il sistema di monitoraggio e di valutazione permanente delle attività, delle prestazioni e dei servizi affidati e svolti dalle cooperative sociali nel territorio regionale.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TITOLO V
COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 10
Commissione regionale della cooperazione sociale

1. E' istituita la Commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, che la presiede, o suo delegato;
 - b) il Presidente della competente Commissione consiliare, o suo delegato;
 - c) due rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni di rappresentanza della cooperazione riconosciute a livello nazionale;
 - d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
 - e) quattro rappresentanti designati delle associazioni dei diritti degli utenti riconosciute dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), attive nel territorio regionale.
2. Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, i dirigenti regionali e i rappresentanti degli Enti locali e i dirigenti di aree e dei settori competenti per le materie all'esame della commissione.
3. I componenti della commissione previsti dal comma 1 possono essere sostituiti da un delegato nominato di volta in volta.
4. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario regionale dell'ufficio competente.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 11

Funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale

1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, provvede con decreto alla costituzione della Commissione prevista nell'articolo 10.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
3. I componenti della commissione restano in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.
4. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)


Art. 12

Compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale

1. La Commissione prevista nell'articolo 10 è l'organo consultivo della Giunta regionale ed esprime parere:

- a) sui documenti di programmazione nei settori di intervento delle cooperative sociali;
- b) sulla rispondenza delle attività delle cooperative sociali o dei loro consorzi previsti dall'articolo 1;
- c) sulle linee di intervento e il riparto dei contributi regionali di cui agli articoli 13, 14 e 15;
- d) su ogni questione in materia di cooperazione sociale come disposto dalla presente legge e ove richiesto dagli organi della regione.

2. La commissione esprime il parere entro trenta giorni dalla data di richiesta.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TITOLO VI
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 13

Contributi a favore di cooperative sociali o dei loro consorzi

1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie alle cooperative sociali o dei loro consorzi, i contributi per la promozione del settore e il sostegno di iniziative di pregio e di carattere innovativo.

2. Gli interventi di sostegno sono finalizzati:

- a) all'ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attività svolta e coerente con gli scopi statutari;
- b) alla introduzione di innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
- c) allo sviluppo di processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali individuati dalla normativa statale, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati;
- d) alla promozione commerciale, al supporto all'esportazione e marketing;
- e) alla attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
- f) alla integrazione consortile ed all'associazione tra imprese cooperative per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi in forma consortile;
- g) a svolgere iniziative di sostegno per la fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi;
- h) al sostegno per la concessione di mutui agevolati per i programmi di investimento e di sviluppo.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.14

Disposizioni attuative degli interventi finanziari

1. La Regione interviene per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari propri, ovvero con i fondi europei disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020.
2. Possono usufruire dei contributi previsti dall'articolo 13 le cooperative sociali o i loro consorzi che risultano regolarmente iscritti all'Albo regionale previsto dall'articolo 4.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale prevista nell'articolo 10 e la Commissione consiliare competente, definisce le priorità tra gli interventi di promozione di cui al presente titolo, nonché i criteri per la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e per la loro assegnazione, ovvero le modalità e le procedure per la concessione dei contributi.
4. La Regione può stipulare convenzioni con i consorzi fidi oltre che con gli istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante gli interventi:
 - a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
 - b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;
 - c) per concedere garanzie su depositi cauzionali e di fidejussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o da soggetti privati, per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi.
5. Possono usufruire dei contributi previsti le cooperative sociali o i loro consorzi che risultano regolarmente iscritti all'Albo regionale previsto dall'articolo 4.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
Norma finanziaria

1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge si avvale delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020 e delle eventuali risorse nazionali, nonché delle risorse regionali destinate alle politiche sociali, come disposto dall'articolo 5 della L.R. 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012), modificato dall'articolo 1, comma 49 della L.R. 6 maggio 2013, n.5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013), nell'ambito della *Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)*, *Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)*, ai sensi della L.R. 16 gennaio 2014, n.3 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016).
2. Nella fase di prima attuazione le risorse destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 1.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12 Programma 07, che vengono riprogrammate con l'istituzione di appositi capitoli di spesa corrente e di investimento, per favorire gli interventi di cui all'articolo 13.
3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 16
Clausola di Valutazione

1. La Giunta regionale relaziona ogni anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, ed in particolare fornisce dati, documenti ed analisi in merito:

- a) all'Albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'articolo 4;
- b) ai provvedimenti, ai regolamenti e agli adempimenti previsti dalla presente legge;
- c) al monitoraggio sulle attività delle cooperative sociali finanziate con fondi pubblici previsto dall'articolo 9;
- d) all'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo previsto dall'articolo 8;
- e) alle eventuali criticità emerse in fase di applicazione della presente legge.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE
- Antonia Ruggiero -



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN 111 - 201 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 - N. 381

All'art. 1 comma 7 sostituire le parole "*e dei distretti sanitari*" con le seguenti "*i Distretti sanitari e i Piani sociali di zona*".

RELAZIONE

L'emendamento intende estendere ai Piani sociali di zona il raccordo della Regione nell'individuazione delle scelte strategiche di integrazione con il territorio.

I CONSIGLIERI

Anna Petrone

Angela Cortese

S. I.